

Circol@re nr. 26 del 9 aprile 2020

"DECRETO LIQUIDITÀ"

ULTERIORI SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI FISCALI

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

È stato approvato il 6 aprile il "Decreto liquidità" che ha esteso la **sospensione dei termini di versamento dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**. La sospensione **non è generalizzata**, ma è subordinata alla possibilità di dimostrare la **riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020**, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta. **Ne consegue un quadro normativo di riferimento ancor più complicato in grado di determinare numerosi errori e contestazioni.**

Nei prospetti che seguono si riporta una sintesi del provvedimento, predisposta sulla base del **testo ancora all'esame del Consiglio dei Ministri che vogliamo comunque anticiparvi**

MISURE FISCALI	
VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPENSIONI	<p>SOGGETTI con FATTURATO FINO a 50 MILIONI ^{(1) (2)}</p> <p>Tributi sospesi In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;▪ all'Iva;▪ ai contributi previdenziali e assistenziali;▪ ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Condizioni</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;▪ il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;▪ la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di

marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

- in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**;
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di giugno 2020**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOGGETTI con FATTURATO SUPERIORE a 50 MILIONI ⁽¹⁾⁽²⁾

Tributi sospesi

In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**, sono sospesi - per i mesi di **aprile e maggio 2020** - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- **alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato** (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'Iva**;
- **ai contributi previdenziali e assistenziali**;
- **ai premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Condizioni

- la norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
- **il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- la sospensione dei termini è **limitata ai soggetti** che hanno subito una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50%** nel mese di **marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

- in **un'unica soluzione** entro il **30 giugno 2020**;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di giugno 2020**.

(1) *La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019.*

(2) *Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 - con ripresa in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 - dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto "Cura Italia" - D.L. 17 marzo 2020, n. 18).*

Attenzione

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia,

	<p>Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.</p>
<p>RITENUTE sui REDDITI di LAVORO AUTONOMO e sulle PROVVISORIE PROROGA della SOSPENSIONE</p>	<p>Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, sempreché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l'art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia").</p> <p>Ripresa della riscossione Dovrà essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020); ▪ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
<p>ACCONTO di GIUGNO SANZIONI</p>	<p>Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l'importo versato nell'acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.</p> <p>La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p>
<p>VERSAMENTI in SCADENZA il 20 MARZO RIMMISSIONE in TERMINI</p>	<p>Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell'art. 60 del D.L. n. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi.</p>
<p>CERTIFICAZIONI UNICHE CONSEGNA</p>	<p>Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (tale termine è previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).</p>
<p>CERTIFICAZIONI UNICHE SANZIONI</p>	<p>Per il 2020, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.</p> <p>Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta</p>
<p>APPALTI CERTIFICATI</p>	<p>Si prevede che conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020 i certificati previsti – in materia di appalti - dall'art. 17- bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, qualora siano stati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020</p>

<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" TERMINI</p>	<p>Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni "prima casa", sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, cioè: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; ▪ il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; ▪ il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso; 2. di cui all'art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), per il riacquisto della prima casa.
<p style="text-align: center;">MODELLO 730 ADEMPIMENTI</p>	<p>Relativamente al periodo d'imposta 2019, Caf e professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. In particolare, si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui all'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) potranno trasmettere in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità; ▪ in caso di necessità (ad esempio, mancanza di stampanti o scanner), in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente potrà fornire al Caf o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza (ad esempio, video o mail accompagnata da una foto). Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps. <p>Una volta cessata l'attuale situazione emergenziale, tali adempimenti dovranno essere regolarizzati attraverso la consegna delle deleghe e della relativa documentazione</p>
<p style="text-align: center;">FATTURE ELETTRONICHE IMPOSTA di BOLLO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I° trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel II° trimestre dell'anno. 2. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel II° trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al I° e II° trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III° trimestre dell'anno di riferimento. 3. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel III° e IV° trimestre solare dell'anno (art. 17, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

